

REGOLAMENTO SPECIALE PATATE

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 16 ottobre 2012

**COMITATO DI FILIERA DELLE PATATE E CAROTE E DI TUTTI GLI ORTAGGI A TUBERO E A RADICE, DEGLI ORTAGGI DA FOGLIA E DEGLI ORTAGGI DA FUSTO
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELL' AQUILA**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Patate ed in particolare i seguenti prodotti:

- Patate altre varietà (in sigla “Patate altre varietà”);
- Patate bintje (in sigla “Patate bintje”);
- Patate di Bologna DOP (in sigla “Patate di Bologna DOP”);
- Patate marabel (in sigla “Patate marabel”);
- Patate nicole (in sigla “patate nicole”);
- Patate polpa bianca (in sigla “Patate polpa bianca”);
- Patate polpa gialla (in sigla “Patate polpa gialla”);
- Patate primula (in sigla “Patate primula”);
- Patate rosse (in sigla “Patate rosse”);
- Patate spunta (in sigla “Patate spunta”);
- Patate da mercato precoci sfuse, (in sigla “Patate da mercato precoci sfuse”)
- Patate da mercato precoci confezionate (in sigla “Patate mercato precoci conf.”);
- Patate da mercato di conservazione sfuse (in sigla “Patate mercato conservazione sf”);
- Patate da mercato di conservazione confezionate (in sigla “Patate mercato conservazione conf.”);
- Patate da industria sfuse fascia A (in sigla “Patate da industria sf. A”);
- Patate da industria sfuse fascia B (in sigla “Patate da industria sf. B”);
- Patate altre varietà da agricoltura biologica (in sigla “Patate altre varietà bio”);
- Patate bintje da agricoltura biologica (in sigla “Patate bintje bio”);
- Patate di Bologna DOP da agricoltura biologica (in sigla “Patate di Bologna DOP bio”);
- Patate marabel da agricoltura biologica (in sigla “Patate marabel bio”);
- Patate nicole da agricoltura biologica (in sigla “patate nicole bio”);
- Patate polpa bianca da agricoltura biologica (in sigla “Patate polpa bianca bio”);
- Patate polpa gialla da agricoltura biologica (in sigla “Patate polpa gialla bio”);
- Patate primula da agricoltura biologica (in sigla “Patate primula bio”);
- Patate rosse da agricoltura biologica (in sigla “Patate rosse bio”);
- Patate spunta da agricoltura biologica (in sigla “Patate spunta bio”);
- Patate da mercato precoci sfuse da agricoltura biologica (in sigla “Patate da mercato precoci sfuse bio”)
- Patate da mercato precoci confezionate da agricoltura biologica (in sigla “Patate mercato precoci conf. bio”);
- Patate da mercato di conservazione sfuse da agricoltura biologica (in sigla “Patate mercato conservazione sf. bio”);
- Patate da mercato di conservazione confezionate da agricoltura biologica (in sigla “Patate mercato conservazione conf. bio”);
- Patate da industria sfuse fascia A da agricoltura biologica (in sigla “Patate da industria sf. A bio”);
- Patate da industria sfuse fascia B da agricoltura biologica (in sigla “Patate da industria sf. B bio”);

Il lotto minimo negoziabile = 100 Kg
I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 Kg
Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I prodotti oggetto del presente regolamento devono essere conformi alle norme di commercializzazione definite dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche col Regolamento CE n.701/2012 del 30 luglio 2012.

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al **Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici** che abroga il CEE n. 2092/91, e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007, relativo alle norme di produzione dei prodotti vegetali.

Nel caso di prodotti a "denominazione", fatte salve le normative vigenti in materia, si fa riferimento allo specifico Disciplinare.

Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo, si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall'organismo terzo di certificazione.

Il Soggetto abilitato all'intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, gli enti certificatori ed il numero di certificazione nel caso di prodotti "da agricoltura biologica", "DOP", "IGP" o "a marchio".

Per i prodotti regolamentati da norme di commercializzazione generale, come previsto dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche, Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti commercializzati.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Calibro
- Origine: Italia, UE, Extra UE
- Confezionamento
- Denominazioni e/o marchi
- Enti e numeri di certificazione
- Altre informazioni (caricamento di un documento)
- Altre caratteristiche
- Lavorazione
- Modalità di coltivazione

Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale:

- Tempi e modalità di pagamento
- Specifiche di consegna e ritiro
- Modalità di risoluzione delle controversie

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale dell'Aquila;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Salerno;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna.

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.